

**DECRETO DELLA SINDACA
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 471- 32841/2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI ROSTA - VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. - PARERE DEFINITIVO DELLA CITTÀ METROPOLITANA.

LA SINDACA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12/06/1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 Aprile 2014 n.56, sindaca altresì della Città Metropolitana di Torino;

Premesso che il Comune di Rosta ha adottato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29 febbraio 2016, il Progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i.;

rilevato che i contenuti della Variante parziale come sopra adottata sono i seguenti:

- modifica dell'art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione:

"Art. 29 – Volumi acquisiti. (...) Si intendono inoltre acquisite dal PRGC vigente le volumetrie proprie di quegli edifici legittimamente autorizzati alla data di adozione del presente Piano (DCC 52 del 19/12/96) e in possesso di titolo abilitativo legittimamente rilasciato, seppur eccedenti le volumetrie ammesse dalle specifiche schede normative di area urbanistica, fino a che questi siano oggetto di interventi edilizi riconducibili al risanamento conservativo. Per interventi edilizi eccedenti dovranno essere rispettati i parametri edilizi e urbanistici prescritti dalle singole aree.";

dato atto che con Decreto n. 139-7744/2016 del 14 aprile 2016, il Vice Sindaco della Città Metropolitana ha espresso, sui contenuti della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. come adottata dal Comune di Rosta con la citata deliberazione C.C. n. 3/2016, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i., giudizio di incompatibilità con il vigente PTC2 per le seguenti motivazioni:

« la modifica normativa introdotta all'art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione, comporta un concreto incremento non determinato della capacità insediativa del P.R.G.C. vigente e risulta in contrasto con la "Prescrizione che esige attuazione" di cui all'art. 21, comma 5 delle N.d.A. del PTC2 che impone il

suo calcolo puntuale, in occasione di ogni modifica al Piano che comporti un aumento della capacità insediativa residenziale, in aggiunta alla eventuale C.I.R. "residua" del P.R.G.C. vigente non attuata; »

preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 20 ottobre 2016, il Comune di Rosta ha controdedotto ai rilievi che hanno determinato il giudizio di incompatibilità espresso dalla Città Metropolitana con il succitato Decreto n. 139-7744/2016, con le seguenti argomentazioni:

« [...] si provvede a perimetrare le aree fondiarie di pertinenza dei singoli fabbricati al fine di riconoscere le volumetrie proprie di quegli edifici legittimamente autorizzati già all'avvio e al momento dell'approvazione del PRGC e in possesso di titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che ad una verifica puntuale risultano, rispetto alla loro area fondiaria di pertinenza, eccedenti l'indice proprio dell'area urbanistica in cui ognuno di essi ricade. La finalità quindi della presente variante è prendere atto dello stato di fatto e delle quantità di volumetria esistenti, ma per le quantità eccedenti l'indice fondiario di zona riconosciuto alle rispettive aree fondiarie non si intendono ammettere interventi oltre la manutenzione ordinaria e il risanamento conservativo. Le indicazioni di cui sopra verranno, pertanto, riportate nelle norme tecniche di attuazione e nelle tavole del PRGC vigente, nel progetto definitivo della variante in oggetto. »;

vista l'istanza di riesame del Comune di Rosta in data 21 ottobre 2016, volta ad ottenere il definitivo parere della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i.; (pratica n. VP 035/2016);

evidenziato che al fine di ricondurre i contenuti della Variante parziale in oggetto alla piena compatibilità con il PTC2 e poter esprimere il definitivo parere favorevole della Città Metropolitana occorre integrare gli atti tecnici adottati dal Comune di Rosta con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 20 ottobre 2016, in particolare le Norme di Attuazione con le seguenti ulteriori specificazioni:

- **"Norme specifiche delle aree urbanistiche", all' art. 23.5 Area CM.I:**
 - . al termine comma 1, inserire il seguente periodo: « Non sono ammessi ampliamenti "una tantum" o incrementi di 30 mq per ogni unità immobiliare per gli edifici delle aree 6bis, 6ter, 6quater, 11bis, 36bis. »;
 - . al comma 2, inserire gli identificativi delle aree urbanistiche corrispondenti agli edifici 6bis, 6ter, 6quater, 11bis, 36bis nel rispettivo parametro edilizio (indice edilizio fondiario IEF);
 - . al comma 3, inserire gli identificativi delle aree urbanistiche corrispondenti agli edifici 6bis, 6ter, 6quater, 11bis, 36bis nel rispettivo parametro edilizio (altezza H e distanza dai confini);
 - . inserire il nuovo comma 5, Prescrizioni particolari: « Sugli edifici delle aree 6bis, 6ter, 6quater, 11bis, 36bis sono ammessi gli interventi edilizi fino al risanamento conservativo e sono esclusi tutti gli altri tipi di intervento edilizio previsti dalle presenti Norme. »;
- **"Norme specifiche delle aree urbanistiche", dopo l' art. 23.24 Area RE1:**
 - . inserire il nuovo comma 7 delle "Prescrizioni particolari": « Sull'edificio dell'area **RE1bis** sono ammessi gli interventi edilizi fino al risanamento conservativo e sono esclusi tutti gli altri tipi di intervento edilizio previsti dalle presenti Norme. »;

considerato che la Variante parziale in oggetto è stata esclusa dal procedimento di VAS con provvedimento motivato dell'Organo Tecnico del Comune di Rosta in data 22/02/2016, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,

considerato che alla luce dell'espressione di incompatibilità sopra motivata riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede *"se la...città metropolitana...ha espresso parere di non compatibilità con il PTCPo i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana.....oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della.... città metropolitana...."*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto metropolitano;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 28/11/2016, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

DECRETA

1. **di esprimere**, per le motivazioni illustrate in premessa che vengono qui integralmente richiamate, **definitivo parere favorevole**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., sui contenuti della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. adottata dal Comune di Rosta, sulla base delle controdeduzioni approvate dalla Giunta Comunale di Rosta con deliberazione n. 104 del 20 ottobre 2016;
2. **dare atto** che il definitivo parere di cui al presente decreto assume piena efficacia previa introduzione integrale nelle Norme di Attuazione della variante in oggetto dei contenuti evidenziati in premessa;
3. **di trasmettere** al Comune di Rosta il presente decreto per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 2 dicembre 2016

per la Sindaca Metropolitana
Chiara Appendino

Il Vicesindaco Metropolitano
Marco Marocco